

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

VIA S. MARTINO DELLA BATTAGLIA, 18

PALAZZO CORTE DI APPELLO

25121 BRESCIA

TELEFONO 030.41503 - TELEFAX 030.290234

BRESCIA

17 LUG. 2006

PROT.

335 - CPV/06

A MEZZO FAX 0229009705

Egr. Signor
DIRETTORE del
CORRIERE DELLA SERA
20100 MILANO

Signor Direttore,

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia desidera formulare alcune precisazioni circa gli articoli apparsi sul Suo giornale in data 12 e 14 luglio 2006 relativamente allo "Sciopero degli Avvocati", articoli che esigono risposta nel segno dell'obiettività e del rispetto della verità che ci auguriamo siano tanto cari alla deontologia del giornalista quanto il rispetto della libertà di opinione.

Anzitutto, non è affatto vero che il contenuto dell'articolo a firma del prof. Ichino, pubblicato il 12 luglio, sia stato l'oggetto preponderante, se non esclusivo, delle tematiche trattate durante l'assemblea degli iscritti bresciani, assemblea certamente partecipata ed attenta, ma del tutto priva di toni concitati. Basti segnalare che essa era stata convocata con un comunicato, passato alla stampa, fin dal 6 luglio precedente.

Analogamente, la conferenza stampa di questo consiglio dell'Ordine del giorno 13 luglio, volta a spiegare in termini comprensibili alla collettività, le ragioni della astensione in atto, non è stata per nulla determinata, come invece si ricava dall'articolo a firma Paolo Bricco, dalla necessità di opporre scomposte reazioni alla posizione assunta dal prof. Ichino.

Preme però sottolineare come le affermazioni contenute nelle prime righe dell'articolo, secondo le quali gli avvocati potrebbero opportunisticamente scegliere le udienze dalle quali astenersi, magari al fine di lucrare una prescrizione, non rispondano a verità, in quanto la "possibilità straordinaria di scegliere le udienze dalle quali astenersi" della quale gli avvocati potrebbero avvalersi, confligge palesemente con l'art. 39, comma 2, del codice deontologico forense ("Astensione dalle udienze") che testualmente dispone: "Non è consentito

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

VIA S. MARTINO DELLA BATTAGLIA, 18

PALAZZO CORTE DI APPELLO

25121 BRESCIA

TELEFONO 030.41503 - TELEFAX 030.290234

BRESCIA

PROT.

aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.

L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l'avvocato che se ne dissocia non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali".

Per le udienze penali, poi, l'astensione del difensore, in quanto legittimo impedimento, provoca ai sensi dell'art. 159 codice penale, l'automatica sospensione della prescrizione.

Su tali punti non è possibile discutere, essendo prevalente l'esistenza delle norme, tutt'ora vigenti, che funge da limite al verificarsi di ipotetiche scorrettezze od abusi.

Ne consegue che dalla prima pagina del più diffuso quotidiano nazionale i cittadini hanno appreso una notizia che non corrisponde al vero e lede la dignità e l'onore della categoria.

Non vi è stata quindi alcuna "Fatwa contro la società aperta", e cioè nessuna decisione giuridico-teologica emanata da un autorevole dottore della legge islamica con valore vincolante per i fedeli, ma semplicemente la doverosa contestazione di una erronea e fuorviante affermazione, per di più lesiva della dignità dell'avvocato.

Né vale a convincere del contrario l'interrogativo posto con garbo e misura in un intervento da un partecipante all'assemblea, che ha sollevato il problema della compatibilità tra la fuorviante informazione fornita dall'avv. Ichino e le norme deontologiche.

Sarebbe davvero paradossale che, difensori dei diritti dei cittadini, quali ontologicamente siamo, ci proponessimo di istituire gogne o tribunali speciali per conculcare la libertà di espressione.

Infatti, ogni presa di posizione pro o contro il decreto Bersani è legittima, in quanto espressione di libertà di opinione, quale che sia il ceto culturale di chi la adotta; essa, tuttavia, incontra un limite nella verità dei

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

VIA S. MARTINO DELLA BATTAGLIA, 18

PALAZZO CORTE DI APPELLO

25121 BRESCIA

TELEFONO 030.41503 - TELEFAX 030.290234

BRESCIA

PROT.

presupposti sui quali si fonda, verità tanto più esigibile quanto più è autorevole la fonte dalla quale proviene.

Sarebbe allora opportuna una informazione più completa sulle ragioni che hanno determinato la protesta degli avvocati contro il decreto Bersani; al di là della consueta iconografia dell'azzeccagarbugli che, privo di ogni morale, non si fa scrupolo di strumentalizzare la astensione per gabbare il corso della giustizia, gli avvocati intendono tutelare i principi costituzionali che regolano la funzione difensiva e che esigono che essa sia esercitata con dignità, autonomia, indipendenza, anche, e soprattutto, dagli interessi che tutela.

In questo senso siamo i fondamentalisti che Lei addita, ma non dell'ultim'ora.

Ci conforta al riguardo che, proprio mentre taluni quotidiani nazionali alimentano una marginale ed unilaterale polemica sul 'caso Ichino' autonomamente paventando scenari persecutori, in data 13 luglio scorso la Commissione Giustizia del Senato abbia reso, sostanzialmente ignorata dalla stampa, il parere circa la conversione del decreto Bersani che, recependo la quasi totalità delle istanze dell'avvocatura, così esordisce: "tenuto conto in particolare della peculiarità della professione forense anche in relazione ai suoi profili di rilevanza costituzionale..."

Come dire che, pericolosi ed illiberali, i fondamentalisti della Costituzione si annidano ovunque.

Infine, per dare un quadro completo, riportiamo il deliberato dell'assemblea dell'Ordine degli avvocati di Brescia del 12 luglio 2006:

"L'assemblea degli Ordini degli avvocati di Brescia riunita il giorno 12 luglio 2006

conferma

la propria piena approvazione del deliberato 5 luglio 2006 degli Ordini Forensi alla presenza delle Associazioni Forensi,

ribadisce

la propria ferma opposizione al decreto legge "Bersani" sia per il tipo di provvedimento legislativo adottato sia per la assoluta mancata preventiva consultazione sia, infine, per la illegittimità ed erroneità delle scelte di merito,

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

VIA S. MARTINO DELLA BATTAGLIA, 18

PALAZZO CORTE DI APPELLO

25121 BRESCIA

TELEFONO 030.41503 - TELEFAX 030.290234

BRESCIA

PROT.

osserva

che tale provvedimento si pone in aperto contrasto con le norme costituzionali in particolare di cui agli artt. 1, 2, 3, 24, 36, 41 e 111 della Costituzione,

rileva

che la richiesta di giustizia del cittadino non è in alcun modo equiparabile alla domanda del consumatore tendente ad ottenere un prodotto di mercato,

richiama

il proprio ruolo nell'ambito della giurisdizione e la specificità della funzione professionale come riconosciuta dal Parlamento Europeo nella risoluzione del marzo 2006,

rivendica

il pieno diritto degli iscritti di manifestare la propria protesta avverso tali palesi violazioni dei diritti dei cittadini e dell'Avvocatura,

delibera

di comunicare la presente agli organi locali di stampa tramite il consiglio dell'Ordine il quale provvederà altresì con opportuni comunicati a informare gli utenti della giustizia delle ragioni della protesta,

auspica

che il Parlamento e gli organi di governo, in particolare, il Ministro della Giustizia naturale interlocutore dell'Avvocatura per le questioni attinenti la giustizia, avviino un serio e responsabile dialogo al fine giungere in tempi brevi ad una organica riforma dell'ordinamento professionale con regole di accesso, di aggiornamento e di esercizio della professione sempre nel rispetto della dignità, del decoro e dell'indipendenza che costituiscono il fondamento ineludibile di una giusta difesa del cittadino."


Questo il tenore della nostra "fatwa".

Grazie per l'ospitalità.

Brescia, li 17 luglio 2006

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia

Il presidente

avv.  Castelli